



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROMAGNOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2021

Riordino delle competenze dei comuni in materia di elettromagnetismo e insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, di radiodiffusione e di telefonia mobile

ONOREVOLI SENATORI. – Le modifiche proposte con il presente disegno di legge alla normativa vigente in materia di elettromagnetismo, tengono conto delle enormi difficoltà in cui si sono venuti a trovare i comuni, nell’ambito di un quadro normativo che negli anni si è stratificato in forma non armonica e, in alcuni casi, addirittura contraddittoria.

La realizzazione delle reti di telecomunicazione, e specificatamente le infrastrutture per la tecnologia 5G, risulta particolarmente strategica e le difficoltà che si vengono a determinare in molti comuni dipendono, nella maggior parte dei casi, da interpretazioni e utilizzo diversi degli strumenti operativi, messi di volta in volta in campo.

La legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, fornisce la cornice di riferimento e, pur assegnando i ruoli ai vari soggetti istituzionali, ancora oggi non trova lineare e inequivocabile applicazione, essendo rimasta priva di un opportuno decreto applicativo, soprattutto per la parte riguardante la facoltà dei comuni di dotarsi di un regolamento per la gestione delle localizzazioni degli impianti.

Il fatto stesso di assegnare ai comuni una facoltà e non un obbligo di dotarsi di uno strumento di pianificazione congruente con i bisogni del Paese, ma al tempo stesso in linea con le caratteristiche territoriali specifiche, ha costituito finora una criticità che ha comportato pesanti ripercussioni sia sui tempi realizzativi delle reti, sia sulla percezione dell’opinione pubblica verso questa tipologia di infrastruttura.

Tutto ciò nonostante il massiccio bisogno e relativa richiesta di servizi, legati alla comunicazione digitale, avanzata dalla popolazione stessa.

La necessità di una linearizzazione dei procedimenti è avvertita dalle stesse compagnie private che in più occasioni hanno lamentato l’eccessiva frammentazione di procedure e percorsi pianificatori e regolamentari sul territorio nazionale.

In questo quadro generale, negli anni si è anche venuta a evidenziare la carenza di un ruolo di supporto ai comuni, che invece nella pratica si è rivelato di fondamentale importanza, e che riguarda la figura del consulente o progettista a supporto dell’ente.

In secondo luogo, lo scenario normativo europeo prevede la prossima pubblicazione dell’aggiornamento della norma tecnica sulle procedure riguardanti la misura e la valutazione dei livelli di emissione elettromagnetica prodotta dagli impianti per la tecnologia 5G. Questo fatto rende ancora più necessario rimuovere quei provvedimenti normativi italiani che anticipavano alcuni meccanismi di riduzione per analisi statistica dei valori di emissione generati dagli impianti.

Vanno inoltre rimossi alcuni casi di procedura amministrativa semplificata che, nell’ambito del quadro gestionale obbligatorio che si propone, perdono di significato.

Sempre nell’ottica di una efficace realizzazione delle reti, si rende anche necessario rispondere adeguatamente alle legittime preoccupazioni di associazioni, comitati e gruppi di cittadini per i potenziali effetti negativi sulla salute derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti tecnologici.

Nell’ambito dei programmi relativi all’Agenda digitale, è stato istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tra i servizi assegnati a questo Dipartimento figura anche la « programmazione degli interventi connessi all'attuazione dei progetti » che si sostanzieranno anche con l'attuazione dei dispositivi di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge.

Si intende quindi affidare a questa struttura il coordinamento e la verifica dei risultati di un programma di ricerca e monitoraggio degli effetti sanitari sulla popolazione esposta ai campi elettromagnetici (CEM), da svolgere in collaborazione con il Ministero della salute, dotando il programma di ricerca di un fondo costituito con gli introiti derivanti dalla vendita dei diritti di utilizzo delle frequenze per le reti 5G e di futura generazione.. Tale fondo, che non può essere inferiore al 2 per cento dei proventi delle aste per l'assegnazione, dovrà essere utilizzato per l'affidamento a enti di ricerca, pubblici e

privati, di studi sulle conseguenze delle esposizioni elettromagnetiche sulla salute.

Infine, a seguito delle modifiche introdotte negli anni, si è determinato un notevole taglio in termini di introiti, a favore dei comuni, derivanti dalla locazione di aree pubbliche da destinare all'installazione di impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili, un settore economico che, nonostante le congiunture economiche generali non favorevoli, riesce a mantenere livelli di produttività e di bilanci in crescita.

Le proposte qui contenute, pertanto, intervengono nella direzione auspicata di ridurre al minimo le cause di contrasti tra compagnie private e comuni, riportando in un ambito di equità la gestione delle aree pubbliche per la localizzazione degli impianti delle telecomunicazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Competenze comunali per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, di radiodiffusione e di telefonia mobile)

1. All'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

« 6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i comuni, avvalendosi anche di consulenze specialistiche rese in assenza di conflitti di interesse o di ruolo, adottano regolamenti, corredati da relativa istruttoria tecnica, al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, di radiodiffusione e di telefonia mobile, volti a garantire la fruibilità dei servizi e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, in conformità alle linee guida di cui al comma 6-ter.

6-bis. I comuni trasmettono i regolamenti adottati ai sensi del comma 6 al Dipartimento per la trasformazione digitale di cui al comma 6-ter, per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma.

6-ter. Il Dipartimento per la trasformazione digitale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della programmazione degli interventi connessi all'attuazione dei progetti, svolge i seguenti compiti:

a) adotta le linee guida finalizzate a definire i requisiti e le procedure amministrative per l'adozione dei piani comunali degli impianti;

b) valuta i regolamenti trasmessi dai comuni ed elabora le eventuali note di adeguamento da comunicare ai comuni stessi;

c) coordina e verifica, d'intesa con il Ministero della salute, i risultati delle attività di ricerca e di monitoraggio degli effetti sanitari sulla popolazione esposta ai campi elettromagnetici ».

Art. 2.

(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche)

1. All'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la pubblica amministrazione, l'ente locale, ovvero l'ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare, qualora dismesso l'impianto, a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I siti individuati come idonei per la localizzazione di impianti, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e appartenenti al patrimonio indisponibile sono affidati tramite concessione amministrativa al patrimonio disponibile ».

Art. 3.

(Disposizioni abrogative)

1. All'articolo 14 della del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 8 è abrogato.

2. L'articolo 87-ter del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è abrogato.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nonché al fine di finanziare gli enti di ricerca per lo studio sulle conseguenze elettromagnetiche sulla salute, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo è alimentato con gli introiti derivanti dalla vendita dei diritti di utilizzo delle frequenze per le reti 5G e per quelle di futura generazione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00